



Copia

Comune di Plataci

(Cosenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52 del 14/11/2019

OGGETTO:

Istanza di modifica della legge regionale 9 maggio 2017 nr 13 e di rideterminare dei piani di classifica con esclusione delle aree situate oltre 250 metri s.l.m..

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di novembre alle ore tredici e minuti quindici nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TURSI Avv. Francesco - Sindaco	Sì
2. BRUNETTI Domenico - Vice Sindaco	Sì
3. BRUNETTI Carmine - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Marianna BARLETTA.

Assume la presidenza il Sig. TURSI Avv. Francesco, in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco relaziona sul punto in trattazione come di seguito riportato:

"La regione Calabria nel 2010 inseriva il Comune di Plataci, così come tutti i Comuni con territorio sopra i 300 mt. di altezza sul livello del mare, e gli immobili in esso ricadenti, nel perimetro di contribuzione del Consorzio di Bonifica Integrale Dei Bacini Dello Ionio Cosentino Viale XXV Aprile 87075 Trebisacce (CS).

Il Consorzio di Bonifica Integrale Dei Bacini Dello Ionio Cosentino dopo tale inserimento, iniziava a richiedere ai sensi e per gli effetti della legge regionale n.11/2003 art.23 comma 1 lett.A, un tributo consortile per finalità istituzionali, emettendo avvisi, ingiunzioni di pagamento, ponendo in essere azioni esecutive quali pignoramenti e fermi, ciò per gli anni che vanno dal 2010 al 2017, a carico di detto Comune ed a carico dei titolari di beni immobili ricadenti nel detto Comune, tutto ciò sino alla sentenza della Corte Costituzionale n.188 del 19.10.2018, che dichiarava la illegittimità del tributo richiesto ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale n.11/2003 art.23 comma 1 lett. A.

Il detto tributo veniva altresì richiesto in assenza di approvazione di Piano di Classifica per come previsto ed imposto dalla legge regionale n.11/2003, ciò in violazione degli artt. 17 e 24 della legge regionale n.11/2003, atteso che il piano di classifica veniva approvato dalla Regione Calabria solo il 23.06.2017.

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.188 del 19.10.2018, dichiarativa della illegittimità del tributo ex art. art.23 comma 1 lett.A legge regionale n.11 del 2003, il Consorzio di Bonifica Integrale Dei Bacini Dello Ionio Cosentino Viale XXV Aprile 87075 Trebisacce (CS), iniziava ad emettere avvisi per contributi di bonifica dei terreni del Comune così come di tutti i terreni ricompresi nel perimetro di contribuzione.

Il Consorzio di Bonifica Integrale Dei Bacini Dello Ionio Cosentino dal 2010 ad oggi, e cioè dall'ampliamento del suo perimetro di contribuzione del 2010, sui e nei terreni del Comune di Plataci non ha posto in essere e/o eseguito alcun intervento di bonifica e gli stessi terreni non hanno avuto alcun beneficio fondiario nè diretto, nè specifico e nè indiretto, così come anche risulta da certificazione dell'Ufficio Tecnico di questo Comune, in atti.

Il tributo richiesto dal Consorzio di Bonifica Integrale Dei Bacini Dello Ionio Cosentino, è posto in essere in violazione dei presupposti di cui all'art. 23 legge regionale n.11/2003 testo originario e per come successivamente modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.188 del 19.10.2018, e sia per come successivamente modificato dall'intervento della stessa Regione Calabria con la legge regionale del 2017.

Si precisa, infine, che sui terreni del comune di Plataci ha operato ed opera dal 2010 ad oggi l'AFOR poi trasformato in Calabria Verde"

A questo punto,

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che in merito alle notifiche di avviso di accertamento spedite dal consorzio di Bonifica Bacini dello Ionio, i sindaci prendendo atto delle denunce e delle continue proteste dei cittadini proprietari dei terreni ricadenti nei propri comprensori, i quali cittadini hanno preliminarmente eccepito che, in effetti, il tributo da parte del consorzio impositore non può essere preteso genericamente, per il fatto che i terreni ricadono nel perimetro dello stesso consorzio in quanto il combinato disposto di cui all'art. 857 e segg. CC e il R.D. 215/33 prevede che: **a)** La realizzazione, avvenuta o ancora in corso, di opere di bonifica nel comprensorio; **b)** Il beneficio deve essere diretto ed effettivo in favore degli immobili da assoggettare al pagamento. In base a questi presupposti vengono articolati i diversi tipi di contributi, finalizzati, di volta in volta alla spesa per la costruzione e/o manutenzione. Queste spese vengono ripartite fra le proprietà consorziate in ragione del beneficio loro derivato, ivi comprese quelli di cui agli artt. 59 e 21 RD 215/33, i quali non derogano ai principi fissati dall'art. 860 CC e dagli artt. 10 ed 11 cit. R.D. (Cass. S.U. 877/84; Cass. Civ. 7754/97);
- che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il contributo ai Consorzi di Bonifica è subordinato al presupposto che gli immobili interessati, oltre che ricadere nell'ambito del consorzio di bonifica, traggono un effettivo beneficio, in rapporto casuale con l'opera realizzata o in fase di realizzazione, che deve tradursi in vantaggio di tipo fondiario strettamente correlato ed incidente su ciascuno degli immobili stessi;
- che il vantaggio sia accertato nelle forme previste dalla legge e, ex art.10 c. 2 R.D 215/33, ci sia trascrizione dei fondi compresi nel perimetro e non già assoggettamento dell'intero comprensorio;
- che il consorzio deve provare il vantaggio che esso ha procurato. I generici avvisi di accertamento violano l'art.6 L. 212/00 che è preordinato ad assicurare al preteso debitore un valido esercizio del diritto di difesa;
- che per come sopra evidenziato, il consorzio Bacini dello Ionio Cosentino di Trebisacce ha gravemente vulnerato i principi normativi richiamati e non ha assolto all'onere di provare e dimostrare i benefici diretti o indiretti delle proprie opere di bonifica sugli immobili dei contribuenti. Per contro gli atti di pagamento emessi risultano vaghi, approssimativi e carenti di motivazione, non facendo cenno alcuno alle opere o alle attività eseguite ed ai criteri di calcolo su cui è stato basato il contributo;
- che alla luce dei superiori rilievi tale imposizione è illegittima e non dovuta, poiché il R.D. n. 215/'33 e succ. modif. che disciplina la bonifica integrale e la relativa attività dei consorzi di bonifica, nel Titolo II- capo II della spesa delle opere e della sua ripartizione- all'art. 10. stabilisce: *"nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica..."*. In sostanza, quindi, non autorizza i consorzi ad imporre contributi su tutti gli immobili siti nel loro comprensorio, ma solo sui terreni che traggono profitto dalle opere di bonifica. È esclusivamente di conseguenza di questi benefici che al Consorzio è riconosciuto il

potere di imporre alle proprietà consorziate contributi costituenti oneri reali sui fondi (artt.59 e 21 R.D.), ma ciò solo nei confronti delle categorie dei proprietari interessati tra cui quelli di immobili che traggono dalla bonifica un vantaggio singolarmente dimostrato e proporzionalmente quantificato. Ove, infatti, si verificasse una non regolare cooptazione d'ufficio di altri associati ed una imposizione contributiva nei confronti di tutti coloro inclusi in un ambito territoriale (comprensorio) ritenuto portatore di un vantaggio individuato e quantificato, insorgerebbe una evidente violazione di legge. Violazione che si è verificata nel caso *de quo* tenuto conto che l'attività consorziale impositiva è diventata di natura tributaria estendendola a chi non è obbligato, non avendo goduto e non godendo di alcun beneficio specifico e particolare che ove esistesse sarebbe comunque da formalizzare con convenzione;

- che a conferma di quanto dedotto ed a supporto delle tesi fin qui sostenute si evidenzia che il Legislatore regionale, recependo i consolidati ed univoci principi delle Corti di merito e della Corte di Cassazione, con L. 9 maggio 2017 nr 13, in vigore dal 10 maggio 2017, recante modifiche alla legge 23 luglio 2003, nr 11, all'articolo 1, modificando l'art. 23 della richiamata legge nr 11, ha stabilito che ***"i proprietari...-omissis- che traggono un beneficio...-omissis- sono obbligati al pagamento del contributo consortile;***
- che per imporre il tributo contestato, occorre la necessità di un vantaggio derivante dall'esecuzione dell'opera di bonifica, presupposto, questo, affermato anche dalle mai superate SS.UU.8957/96 e 11722/10, le quali hanno stabilito che, ai fini della contribuzione, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione. Il beneficio di carattere fondiario che deve interessare gli immobili soggetti al contributo obbligatorio non può essere generico, diversamente andrebbe perduta l'inerenza al fondo beneficiario e quindi verrebbe meno il carattere di onere reale che l'assoggettamento a contribuzione obbligatoria riveste. Il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio perché esso non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta: l'utilitas si deve tradurre in un vantaggio strettamente incidente sull'immobile, dovendo intendersi come vantaggio diretto e specifico che si traduce in una qualità del fondo;
- che da ultimo in giurisprudenza e, comunque, non certo per essere meno importante la sentenza n 188 del 25/9 – 19/10/2018, resa dalla Corte Costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, lett. a) dell'articolo 23 L-R Calabria n 11/20013 e quindi l'inapplicabilità della stessa norma;
- che ormai tutti i ricorrenti che hanno impugnato le cartelle e gli avvisi di pagamento dei tributi richiesti dal Consorzio di bonifica per migliona fondiaria, hanno ottenuto dalla competente commissione tributaria provinciale e di appello l'annullamento degli avvisi nel merito, a conferma di un'erronea applicazione delle norme richiamate che impongono un effettivo e reale vantaggio per i terreni ricadenti nella perimetrazione del consorzio di bonifica Bacini dello Ionio, che non ha provato il reale beneficio diretto e indiretto delle opere di migliona fondiaria;
- che peraltro tutto il contenzioso avviato e quello in itinere comporta di fatto e di diritto anche un grave danno patrimoniale all'erario del Consorzio, sia per il mancato introito dei tributi illegittimamente richiesti e quindi una violazione dei principi ex art 97 cost. della buona amministrazione, ma anche uno sperpero di risorse pubbliche per il pagamento delle competenze professionali agli avvocati che supera ormai le centinaia di migliaia di euro;
- che in ogni caso è opportuno che la regione Calabria modifichi ed espliciti ancora meglio la legge regionale L 9 maggio 2017 nr 13, in vigore dal 10 maggio 2017, e ridetermini anche i piani di classifica;
- che alla luce delle esposte considerazioni e dell'assenza delle opere di bonifica, soprattutto nei terreni ricadenti oltre i m. 250 slm è opportuno e necessario escludere il pagamento dei tributi per le opere di migliona fondiaria dirette e indirette;

Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità tecnica e contabile in quanto trattasi di mero atto di indirizzo politico che non comporta oneri diretti e/o indiretti per l'Ente;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs n.267/2000 e smi;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;

Con votazione unanime favorevole resa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di chiedere alla Regione Calabria e quindi al Presidente p.t. di proporre istanza di modifica della legge regionale 9 maggio 2017 nr 13, in vigore dal 10 maggio 2017 e rideterminare i piani di classifica applicati per la determinazione del contributo consortile;

2) Di sostenere che venga escluso, in ogni caso, per le motivazioni esposte in premessa, da ritenere parti integranti e sostanziali del presente dispositivo, e, comunque, in considerazione dell'assenza di opere di bonifica, soprattutto nei terreni ricadenti oltre i m. 250 slm, il pagamento dei tributi consortili richiesti per le presunte opere di migliona fondiaria diretta e indiretta e che tale esclusione debba valere anche per gli anni antecedenti quello in corso;

3) Di chiedere al consorzio di bonifica di effettuare lo sgravio e/o la sospensione immediata degli avvisi di accertamento già notificati, almeno per i terreni ricadenti nel bacino del Consorzio e situati oltre 250 metri s.l.m.;

4) Di dichiarare, con successiva votazione unanime, resa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del TUEL, attesa l'urgenza di procedere in tal senso.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to: TURSI Avv. Francesco

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Marianna BARLETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 302 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15/11/2019 al 30/11/2019, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Plataci, li 15/11/2019

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Marianna BARLETTA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota del _____ prot. N. _____
- Alla Prefettura di COSENZA ai sensi dell'art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Plataci, li _____

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Marianna BARLETTA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li', 15/11/2019

Segretario Comunale
Dott.ssa Marianna BARLETTA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14-nov-2019

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Marianna BARLETTA